

Civile Ord. Sez. 1 Num. 9825 Anno 2022

Presidente: CRISTIANO MAGDA

Relatore: CAMPESE EDUARDO

Data pubblicazione: 25/03/2022



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Dott.ssa Magda Cristiano

Presidente

IMMIGRAZIONE -

Dott. Marco Vannucci

Consigliere

OPPOSIZIONE A

Dott. Guido Mercolino

Consigliere

DECRETO DI
ESPULSIONE.

Dott. Luigi Abete

Consigliere

Ud. 16/03/2022 CC

Dott. Eduardo Campese

Consigliere - rel.

Cron.

R.G.N. 9616/2021

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 9616/2021 r.g. proposto da:

LAMGUIRISSE HAMZA, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall'Avvocato Elisabetta Costa, presso il cui studio elettivamente domicilia in Padova, alla Via Foscolo n. 38.

- **ricorrente** -

contro

PREFETTURA DI VICENZA, in persona del Prefetto *pro tempore*; MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*.

- **intimati** -

avverso l'ordinanza del GIUDICE DI PACE di VICENZA depositato il giorno 03/03/2021;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/03/2022 dal Consigliere dott. Eduardo Campese;

lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Rita Sanlorenzo, che ha chiesto accogliersi il ricorso.



RILEVATO CHE

1. Con provvedimento del 2/3 marzo 2021, il Giudice di Pace di Vicenza ha rigettato il ricorso proposto dal cittadino marocchino Lamguirisse Hamza avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dal Prefetto di quella stessa città il 10 dicembre 2020 e notificato in pari data. Ha ritenuto, in particolare: *i)* la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 286 del 1998, alla stregua di una valutazione globale dell'attuale pericolosità sociale del Lamguirisse; *ii)* l'irrilevanza dei legami familiari di quest'ultimo in Italia in relazione alla concreta ragione della disposta espulsione; *iii)* legittima l'avvenuta determinazione in dieci anni del periodo per il quale lo stesso non avrebbe potuto fare rientro in Italia.

2. Avverso questo Lamguirisse Hamza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, rivolto contro la «*Prefettura di Vicenza* » e notificato a quest'ultima ed al Ministro dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, il 19 marzo 2021. Entrambi sono rimasti solo intimati.

CONSIDERATO CHE

1. I formulati motivi denunciano, rispettivamente:

I) «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, commi, 2, lett. c), e 4, lett. a), del d.lgs. n. 286 del 1998*», contestandosi le argomentazioni e le modalità attraverso le quali l'adito Giudice di Pace ha ritenuto tuttora sussistente la pericolosità sociale dell'odierno ricorrente;

II) «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 2-bis, del d.lgs. n. 286 del 1998. Difetto di istruttoria alla luce della violazione dell'art. 8 della Convenzione EDU*», per non avere il medesimo Giudice di Pace tenuto conto dei legami familiari del Lamguirisse in Italia;

III) «*Mancata osservanza dei termini di venti giorni per la definizione del giudizio ex art. 18, comma 7, del d.lgs. n. 150/2011*», in relazione ai tempi di avvenuta conclusione del procedimento innanzi al suddetto giudice;

IV) «*Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, comma 14, del d.lgs. n. 286/98*», contestandosi legittima l'avvenuta determinazione in dieci anni del periodo per il quale il ricorrente non avrebbe potuto fare rientro in Italia.

RITENUTO CHE

1. In via pregiudiziale rispetto all'esame delle descritte doglianze, rileva il Collegio che costituisce giurisprudenza assolutamente granitica di questa Corte,



che, nei giudizi di opposizione al provvedimento prefettizio di espulsione dello straniero, la legittimazione passiva appartiene in via esclusiva, personale e permanente al Prefetto, quale autorità che ha emesso il provvedimento, ed è inammissibile il ricorso per cassazione notificato al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura generale dello Stato invece che al Prefetto in proprio (*cf.* Cass. n. 9078 del 2000; Cass. n. 5537 del 2001; Cass., SU, n. 15141 del 2001; Cass. n. 1395 del 2004; Cass. n. 10991 del 2004; Cass. n. 28869 del 2005; Cass. n. 14293 del 2006; Cass. n. 825 del 2010; Cass. n. 16178 del 2015; Cass. n. 9815 del 2020; Cass. n. 13642 del 2021; Cass. n. 22694 del 2021).

1.1. Non diverge da questo orientamento la decisione di rinotificazione in sanatoria, ex art. 291 cod. proc. civ. disposta dall'ordinanza interlocutoria resa da Cass. n. 12665 del 2019 in un caso in cui il ricorso era stato rivolto contro il Prefetto ma notificato a costui presso l'Avvocatura generale dello Stato e, pertanto, in una ipotesi nella quale non si erano registrati vizi intrinseci del ricorso quanto alla *editio actionis* ed alla sua *vocatio in ius*, ma solo della sua notificazione.

1.2. Nella specie, il ricorso, rivolto contro il Prefetto di Vicenza, è stato notificato a quest'ultimo ed al Ministero dell'Interno, in persona del Ministro *pro tempore*, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, non anche al menzionato Prefetto personalmente presso il suo ufficio. Ne consegue che, non essendosi quest'ultimo costituito ed avvalso del patrocinio dell'Avvocatura distrettuale nel precedente grado innanzi al Giudice di Pace, una siffatta notificazione deve considerarsi nulla (*cf.* Cass. n. 12665 del 2019). Della stessa, dunque, va ordinata la rinnovazione, ex art. 291 cod. proc. civ., al Prefetto di Vicenza personalmente e presso il suo ufficio, assegnandosi all'odierno ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

PER QUESTI MOTIVI

La Corte dichiara nulla la notificazione del ricorso come avvenuta nei confronti del Prefetto di Vicenza e ne ordina la rinnovazione, ex art. 291 cod. proc. civ., a quest'ultimo personalmente e presso il suo ufficio, assegnando all'odierno ricorrente il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, per il corrispondente adempimento e rinviando il procedimento a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 16 marzo 2022.

La Presidente



Numero registro generale 9616/2021

Numero sezionale 809/2022

Numero di raccolta generale 9825/2022

Data pubblicazione 25/03/2022

Dott.ssa Magda Cristiano

